



Circolare n. 37

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - -CASTEL SAN GIORGIO
 Prot. 0011453 del 16/11/2023
 IV-1 (Uscita)

AL PERSONALE DOCENTESCUOLA PRIMARIA
 SCUOLA SECONDARIA
 Ai coordinatori di classe
 Alle famiglieAl sito web
 ATTI

OGGETTO: Validità dell'anno scolastico 2023/2024 per la valutazione degli alunni e deroghe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento dell'autonomia scolastica D.P.R. 275/1999 articoli 8 e 9;

VISTO l'art. 14, c. 7, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009 che recita "[...] ai fini della validità dell'annoscolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

VISTO il D. Lgs. 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera 1) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 5";

VISTA la Circolare del MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, prot. n. 1483, avente per oggetto la "validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

PRESO ATTO che le alunne e gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed assolvereagli impegni di studio, come previsto dal D.P.R. 249/1998;

CONSIDERATO CHE per la determinazione del limite minimo di presenze (75%) deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni ottenuto moltiplicando per 33 il monte ore settimanale previsto per ogni indirizzo di studi;

VISTE le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;

VISTA la nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020;

VISTA la delibera n° 30 del Collegio dei Docenti del 13/11/2023;

RENDE NOTO

Che, come ogni anno , il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato nella seguente tabella:

Ordine	Ore Settimanali	Monte ore annuale	Ore massime di assenza (max 25%)
Scuola Primaria (classi I-II-III)	27	891	223
Scuola primaria (classi IV-V)	29	957	239
Scuola primaria Tempo pieno	40	1320	330
Scuola secondaria 1°gr.	30	990	248

In particolare, per la scuola secondaria di primo grado il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva (come da D.Lgs. 59/2004, art. 11 comma 1, ripreso dal DPR 122/2009, art. 2 comma 10).

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 11 settembre 2023 (data di inizio delle lezioni) sino al 7 giugno 2024 (data di termine delle lezioni).

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono annotate dai docenti sul Registro elettronico e sommate a fine anno: il numero totale di assenza deve collocarsi nel limite del 25 % del monte orario personalizzato. Anche le ore di attività didattica extrascolastica (come uscite didattiche, viaggi di istruzione, partecipazione a progetti e attività sportive promossi dalla scuola, ecc.) sono regolarmente riportati sul RE, con relativa annotazione degli assenti.

Gli alunni diversamente abili seguono il loro progetto educativo personalizzato, con articolazione oraria individuale, così come previsto in sede di GLO.

Per gli alunni in ospedale o luoghi di cura, che seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 del D.P.R. 122/2009).

DEROGHE

Spetta al Collegio dei Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la **DEROGA** al limite minimo di presenza: tale deroga è prevista **per casi eccezionali, certi e documentati** (Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011).

Il Collegio dei docenti, nella seduta del 13 novembre 2023 ha deliberato (delibera n. 30), quindi, le seguenti deroghe motivate e straordinarie ai fini della validità dell'anno scolastico, ai sensi dell'art.5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 *"Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*, che stabilisce che: *"[...] le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione."*

Quanto deliberato resta in vigore per l'anno in corso e per i futuri anni scolastici, fino ad eventuale delibera di modifica o integrazione del Collegio dei Docenti.

I criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza sono correlati alle seguenti tipologie di assenze:

a) Assenze per motivi di salute documentati da apposita certificazione medica

1. ricovero ospedaliero
2. grave patologia (assenze ricorrenti o prolungate)
3. visite specialistiche ospedaliere o day hospital (anche di un solo giorno)
4. terapie sanitarie e/o cure programmate con certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate
5. patologie che impediscono la frequenza scolastica (**assenze prolungate per più 15 giorni**)
6. Motivi di salute connessi a sintomi sospetti o accertati di Covid 19 adeguatamente documentati (certificato medico);

b) Assenze per motivi personali o di famiglia documentati da dichiarazione sostitutiva (autocertificati dai genitori e notificati al Dirigente scolastico) o da certificazione dei servizi sociali o del SSN

1. Gravi motivi di famiglia (gravi patologie e lutti di familiari entro il 2° grado, separazione dei genitori, trasferimento temporaneo per lavoro o motivi familiari)
2. Rientro al luogo di origine per gravi motivi familiari o legali
3. Allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali
4. Situazioni di disagio personale o familiare per alunni seguiti dai servizi sociali o dal SSN

c) Assenze per motivi sportivi, artistici o di studio

1. attività sportive debitamente documentate organizzate da federazioni aderenti al CONI
2. partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza

d) Assenze per motivi religiosi

1. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che limitano la frequenza in alcuni giorni dell'anno;

e) Altri casi particolari debitamente motivati non riconducibili alle fattispecie individuate sui quali i Consigli di

classe saranno chiamati ad esprimersi.

Non rientrano nelle deroghe, invece, le assenze dovute a provvedimenti disciplinari.

Relativamente alle certificazioni attestanti patologie e per pratica sportiva il Collegio docenti ha deliberato la necessità di:

- una **certificazione iniziale** (in caso di patologie) dell'ospedale, della ASL o specialista convenzionato, attestante la patologia, cui deve seguire certificato medico che si riferisca alla specifica assenza per tale patologia;
- una **certificazione della federazione sportiva aderente al CONI**, in caso di pratica **sportiva agonistica**, cui deve seguire un'attestazione dell'associazione sportiva per ogni assenza.

Tali tipologie di assenza vengono, pertanto, escluse dal conteggio sul Registro elettronico.

I Coordinatori di classe sono incaricati di eliminare dal calcolo dell'orario annuale personalizzato le assenze dovute alle precedenti voci.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente o tempestivamente comunicate e documentate entro 5 (cinque) giorni dal rientro a scuola. La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati al Coordinatore di classe.

Tali deroghe sono concesse a condizione che il consiglio di classe ritenga impregiudicata la possibilità di procedere alla valutazione

SVOLGIMENTO SCRUTINIO FINALE

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato:

- gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio;
- gli studenti, per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistano le seguenti due condizioni:
 - situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;
 - possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.

Pertanto, gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultino condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno quest'ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Raffaella Capuano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005s.m.i. e norme collegate